REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 1525/80 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1980

relativo all'adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 161/80 [2], in particolare l'articolo 64, l'articolo 65, paragrafo 2, e l'articolo 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'aumento medio del costo della vita nella Comunità si è accelerato nel periodo di riferimento rispetto ai periodi precedenti ; che conviene pertanto considerare che vi è stato un aumento sensibile del costo della vita nei paesi sedi di servizio in cui la variazione è stata uguale o superiore al 3,5 % ; che per tali paesi è opportuno adeguare con decorrenza dal 1° gennaio 1980 i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari ed altri agenti in virtù del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 161/80 ;

considerando che inoltre per alcuni paesi in cui l'aumento del costo della vita è stato particolarmente elevato si giustifica un adeguamento straordinario con decorrenza dal 1° ottobre 1979,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con decorrenza dal 1° ottobre 1979, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi sotto menzionati sono fissati come segue :

Cile	120,6
Israele	122,9
Turchia	106,8

Articolo 2

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1980, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi sotto menzionati sono fissati come segue :

Belgio	103,5
Danimarca	114,5
Repubblica federale di Germania	99,3
Francia	97,0
Irlanda	71,2
Italia	77,1
Lussemburgo	103,5
Paesi Bassi	97,0
Regno Unito	81,0
Svizzera	120,5
Stati Uniti	86,6
Canada	77,8
Giappone	139,2
Grecia	97,4
Turchia	124,3
Spagna	104,8
Portogallo	71,5
Venezuela	126,3
Austria	100,3
Tailandia	121,0
Cile	128,0
Australia	109,0
Iugoslavia	109,8
Algeria	125,0
Marocco	122,8
Tunisia	110,2
Egitto	133,6
Siria	117,6
Giordania	147,9
Libano	131,0
Israele	151,6

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1980, il coefficiente correttore applicabile alla pensione a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, è fissato come segue, secondo il paese delle Comunità nel quale il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio :

Belgio	103,5
Danimarca	114,5
Repubblica federale di Germania	99,3
Francia	97,0
Irlanda	71,2
Italia	77,1
Lussemburgo	103,5
Paesi Bassi	97,0
Regno Unito	81,0

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 5.

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra menzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello stabilito per il Belgio.

Articolo 3

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1980, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione delle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 [1] sono fissati come segue :

Belgio	104,0
Danimarca	119,9
Repubblica federale di Germania	100,6
Francia	102,6
Irlanda	71,8
Italia	83,3
Lussemburgo	104,0
Paesi Bassi	100,4
Regno Unito	76,9
Svizzera	123,4
Stati Uniti	96,4
Canada	90,7
Giappone	170,4
Grecia	109,3
Turchia	204,3
Spagna	97,8
Portogallo	86,8
Austria	102,2
Venezuela	130,9

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1980, i coefficienti correttori applicabili alla pensione ed alle indennità corrisposte alle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 sono fissati come segue :

Belgio	104,0
Danimarca	119,9
Repubblica federale di Germania	100,6
Francia	102,6
Irlanda	71,8
Italia	83,3
Lussemburgo	104,0
Paesi Bassi	100,4
Regno Unito	76,9

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra menzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello stabilito per il Belgio.

Articolo 4

1. I coefficienti correttori per i paesi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e che figurano nell'articolo 8 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 161/80 sono abrogati con effetto dal 1° ottobre 1979.

2. Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 161/80 ed i coefficienti correttori di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 1980.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. FRACANZANI

[1] GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.